

Sent. n. 23531 del 26 giugno 2008 (dep. il 12 settembre 2008)

della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Merone

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Presupposto - Possesso di beni immobili - Base imponibile - Riduzioni ed esenzioni - Artt. 8 e 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Fattispecie - Inagibilità - Avviso di liquidazione - Domanda di annullamento - Domanda di determinazione dell'imposta - Rettifica della rendita catastale - Conciliazione giudiziale - Accoglimento - Limiti

Massime - Laddove il giudice del merito abbia accolto la domanda principale avanzata dal contribuente e volta all'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione impugnato, incorre in vizio di ultrapetizione qualora sia accolta la domanda subordinata (ed assorbita) circa la determinazione della rendita catastale oggetto di contenzioso e rettifica per il tramite di successiva conciliazione giudiziale.

Il contribuente non è tenuto a provare per via documentale all'ente impositore fatti e circostanze altrimenti note e conosciute, giusta il disposto dell'art. 10, L. n. 212/2000.

Fatto - ~~.....~~ impugnato un avviso di liquidazione ICI, con irrogazione di sanzioni per incompleto versamento dell'imposta, con il quale il Comune di Ancona richiedeva il saldo del tributo che, per l'anno 1998, in relazione ad un immobile classificato D3, destinato a sala cinematografica, risultava versato nella misura del 50%.

A sostegno dell'originario ricorso, la società eccepiva che nulla più era dovuto al Comune a titolo di imposta sugli immobili, perché, per l'immobile in questione, competeva l'agevolazione della riduzione del 50%, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1994, art. 8, comma 1, trattandosi di fabbricato inagibile e di fatto non utilizzato, posto che lo stesso Comune di Ancona, fin dal 1992, aveva revocato la licenza per l'esercizio della sala cinematografica, in seguito alla accertata inagibilità del locale, e che era noto in città che la sala era rimasta inutilizzata. La società, inoltre, rappresentava che erroneamente il Comune aveva liquidato l'imposta sulla base della rendita catastale attribuita dall'UTE nel 1991, rendita che però era stata impugnata dalla società e rideterminata al ribasso a seguito di conciliazione giudiziale del 21 ottobre 1998.

La Commissione tributaria adita in primo grado ha accolto il ricorso sul rilievo che il testo originario dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs., non conteneva specifiche prescrizioni relativamente all'accertamento sostanziale della inagibilità ed inutilizzazione di fatto degli immobili ammessi alla riduzione dell'imposta. Inoltre, il primo giudice statuiva che, comunque, il calcolo dell'imposta dovesse essere effettuato sulla base della rendita ridotta a seguito della conciliazione giudiziale, sul rilievo che l'accordo sulla riduzione della rendita comportasse la vanificazione degli atti di liquidazione notificati sulla base della rendita "annullata".

Il Comune ha proposto appello deducendo il vizio di ultrapetizione (in

quanto erroneamente la CTP avrebbe accolto, oltre alla domanda principale, intesa ad ottenere l'annullamento dell'avviso impugnato, anche la domanda subordinata intesa ad ottenere il ricalcolo dell'imposta residua dovuta sulla base della minore rendita stabilita con la conciliazione, ma soltanto in caso di rigetto della domanda principale), la errata applicazione retroattiva degli effetti della conciliazione e la errata interpretazione retroattiva del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1. Deduceva altresì che la CTP aveva indebitamente ritenuto sussistente i presupposti per la riduzione dell'imposta.

La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado. In particolare, ha ritenuto provata in fatto l'esistenza dei presupposti per beneficiare della riduzione richiesta ed ha escluso il vizio di ultrapetizione ritenendo che la domanda introduttiva tendesse ad ottenere, congiuntamente, l'annullamento dell'atto impugnato e la riliquidazione dell'imposta sulla base della minore rendita catastale.

Avverso tale decisione il Comune di Ancona ricorre con quattro motivi, illustrati anche con memoria.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto - Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso specificati.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente, per la mancata formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., posto che quest'ultima disposizione trova applicazione per i ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, pubblicato in G.U. 15 febbraio 2006, con vacatio legis ordinaria), mentre la sentenza impugnata risulta depositata il 16.6.2004).

Con il primo motivo, il comune di Ancona denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sotto il profilo della ultrapetizione e della violazione del principio della domanda. La tesi sostenuta dalla parte ricorrente è che, con l'atto introduttivo del giudizio, la società contribuente aveva chiesto, in via principale, l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta, perché l'integrazione richiesta non era dovuta, e, in subordine, aveva chiesto che, nel caso in cui l'integrazione fosse stata dovuta, la stessa doveva essere rideterminata sulla base della rendita catastale ridotta a seguito della conciliazione. Pertanto, i giudici di merito erano incorsi nel denunciato vizio di ultrapetizione e/o di violazione del principio della domanda, avendo accolto anche la domanda subordinata, nonostante l'accoglimento, assorbente, della domanda principale. La censura appare fondata nel senso che l'accoglimento della richiesta di annullamento dell'atto impugnato preclude ogni ulteriore indagine sulla rendita catastale da applicare. Due sono i casi: o la società ha chiesto la rideterminazione della sola differenza di imposta dovuta sulla base della minor rendita conciliata tra le parti, e allora è chiaro che la

domanda andava presa in considerazione soltanto nel caso in cui la pretesa integrazione fosse stata ritenuta legittima, avendo una evidente natura subordinata; ovvero la società ha chiesto congiuntamente sia l'annullamento dell'atto impugnato, sia la rideterminazione dell'imposta dovuta, in base alla aliquota ridotta, anche in relazione al 50 % già versato.

Nella prima ipotesi, l'annullamento dell'atto impositivo, in toto, comporta l'assorbimento della domanda intesa ad ottenere soltanto la riduzione della differenza di imposta richiesta dal Comune. Nella seconda ipotesi, la richiesta di rideterminazione dell'imposta dovuta, nonostante l'annullamento dell'atto impugnato, avrebbe il senso di una irrituale richiesta di rimborso rispetto al 50% già pagato dalla società. In questo caso, la domanda sarebbe stata inammissibile, perché la procedura per ottenere i rimborsi fiscali deve essere attivata con apposita richiesta per poi impugnare l'eventuale provvedimento di diniego che nella specie manca. In entrambi i casi la domanda di rideterminazione dell'imposta non poteva essere accolta. Nella specie, l'esame dell'atto introduttivo, consentito dalla censura processuale, evidenzia che la società ha comunque chiesto che la liquidazione dell'imposta dovesse avvenire sulla base della rendita ridotta, per cui, come ha rilevato la CTR, si tratta di domande che non sono proposte in via alternativa e, quindi, la seconda, non essendo stata ritenuta assorbita, andava dichiarata inammissibile.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e art. 11, comma 1, lamenta che la CTR, accogliendo la domanda relativa alla rideterminazione dell'imposta, avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla conciliazione intervenuta nell'ottobre del 1998. La censura è assorbita dalla inammissibilità originaria della domanda relativa alla rideterminazione del debito fiscale.

Il terzo motivo è inammissibile quanto meno per carenza di interesse, posto che il comune ricorrente lamenta, in maniera criptica e comunque non autosufficiente, l'omessa pronuncia della CTR in relazione ad un errore commesso dal giudice di primo grado, riferito alla applicazione della aliquota di imposta. Sostiene la parte ricorrente che erroneamente la CTP avrebbe indicato come aliquota da applicare nell'anno in contestazione quella del 6% invece di quella del 4,5 per mille. Appare arduo capire quale sia l'interesse del comune a far stabilire che l'imposta sia dovuta non nella misura del 6% ma nella misura del 4,5 per mille.

Con il quarto ed ultimo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, per aver ritenuto legittima la denuncia per facta concludentia dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità della sala cinematografica. La censura è inammissibile perché sul punto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR ha riconosciuto il diritto alla riduzione dell'imposta sul rilievo in base alla documentazione acquisita era risultata accertata la sussistenza dei requisiti della inagibilità ed inutilizzazione

di fatto dell'immobile in questione.

Nella specie, poi, non è contestato che lo stesso Comune aveva revocato la licenza per l'esercizio della sala cinematografica per inagibilità dell'immobile e che notoriamente la sala non era stata più utilizzata (p. 1 della sentenza impugnata). Pertanto, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse sul contribuente.

Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va dichiarata inammissibile la domanda di rideterminazione dell'imposta, in forza dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Gli altri motivi vanno rigettati e resta perciò confermata la decisione impugnata nella parte in cui annulla l'avviso di accertamento notificato alla società per ottenere l'integrazione dell'imposta, in realtà non dovuta.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell'intero giudizio, in considerazione dei profili di novità delle questioni esaminate.

P.Q.M. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda del contribuente relativa alla rideterminazione della obbligazione tributaria sulla base della minore rendita catastale concordata in sede di conciliazione giudiziale.

Compensa le spese dell'intero giudizio.